

COMUNE DI LASTEBASSE

Prov. di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE MONTANO

(Approvato con delibera consiliare n. 21 del 16.3.1989)

TITOLO I^A

Cap. I TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

- Art. 1 Le norme di cui al presente Regolamento si applicano nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Lastevasse, come da allegata planimetria.
- Art. 2 E' vietata ogni azione che comporti un deterioramento dell'ambiente naturale. Sono ammesse quelle non evitabili.
- Art. 3 Per quanto concerne la tutela dell'ambiente naturale e la conservazione del paesaggio, oltre alle leggi vigenti valgono le norme contenute nel presente Regolamento.
Il Sindaco ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, in ogni caso di azione diretta a determinare la difesa dell'ambiente, ad emettere ordinanze ai sensi della Legge Comunale e Provinciale.

Cap. II RIPRISTINO DEL MANTO ERBOSO

- Art. 4 In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso, anche per opere pubbliche autorizzate, è fatto obbligo al privato o all'Ente interessato il ripristino del manto stesso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori.
- Art. 4 bis I proprietari dei terreni incolti o abbandonati circostanti le abitazioni, anche singole ed i siti della viabilità veicolare e pedonale, hanno l'obbligo di provvedere, almeno per un raggio di cinquanta ml. per le abitazioni e di 10 ml. per le strade, allo sfalcio della vegetazione infestante a tutela dei luoghi e della incolumità delle persone contro il morso delle vipere e degli insetti nocivi, il pericolo di incendi.

Qualora i proprietari non compiano il loro dovere, il Comune, valutata la pubblica utilità dell'intervento, provvederà per la sua realizzazione anche mediante il Gruppo locale di Protezione Civile o altri Organismi di tutela ambientale, con spese a carico della parte inadempiente.

Cap. III ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 5 E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi specie, salvo nei luoghi appositamente designati.

Art. 6 Il luogo di sosta dei turisti, che non deve interessare rimboschimenti o novelletti, deve essere tenuto costantemente sgombro da rifiuti.
E' fatto divieto di rimpere bottiglie e di lasciare dispersi sassi o frasche, usati per i vari scopi.
All'atto della partenza i rifiuti devono essere riposti nei luoghi appositamente designati, individuabili da segnaletica o, in mancanza, asportati.
L'infrazione accertata alla presente norma comporta l'applicazione del massimo della sanzione pecuniaria amministrativa fissata dal Regolamento.

Cap. IV STRADE

Art. 7 E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.
E' altresì vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada. I sentieri di montagna, le mulattiere e le carrareccie sono considerati, a tal fine, fuori strada.
Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e necessari ai lavori agricoli e forestali.
Nel territorio di questo Comune, in deroga a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, i residenti e proprietari dei fondi agricoli sono ammessi a transitare con mezzi meccanici sulle strade comunali di montagna previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Art. 8 E' fatto divieto di parcheggiare mezzi motorizzati in aree ricoperte da piantine forestali, in zone delimitate a malghe e comunque oltre la profondità di metri lineari 5 dal ciglio stradale, su entrambi i lati, fatti salvi i diritti di terzi.

- Art. 9 E' fatto divieto di depositare o abbandonare ghiaia, sassi o materiale di qualsiasi genere, sulle strade o nelle cunette in modo da impedire il normale transito o deflusso delle acque.
E' fatto divieto di alterare la sede stradale con lo strascico di legname o materiale di qualsiasi genere.

Cap. V MANUFATTI ESISTENTI

- Art. 10 E' fatto divieto di danneggiare o manomettere in qualsiasi modo fabbricati, rifugi e manufatti vari, (come vasche per la raccolta dell'acqua, pozze, chiudende e relativi passaggi, segnali stradali, ecc...).
- Art. 11 E' permessa la sosta momentanea per ristoro o rifugio, negli stabili delle malghe comunali, con l'esclusione del periodo di monticazione, purchè vengano usati in modo da non danneggiare e venga fatto un uso parsimonioso della legna ivi esistente.
Quando vengono poi abbandonati i rifugi di cui al precedente comma. è fatto obbligo di lasciarli con le imposte e le porte chiuse.

Cap. VI DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI
AGROSILVOPASTORALI

- Art. 12 E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, raccogliere frutti e prodotti di qualsiasi tipo, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, salvo autorizzazione del proprietario, ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica.
- Art. 13 E' vietata la raccolta di funghi senza autorizzazione.
Il Sindaco può autorizzare la raccolta di funghi commestibili fino ad un quantitativo massimo di Kg. 2 (due) al giorno per persona.
I cittadini residenti nei territori soggetti all'applicazione del presente Regolamento possono raccogliere fino a 2 Kg. di funghi al giorno per persona, senza l'autorizzazione di cui al precedente comma.
E' fatto divieto di calpestare, danneggiare o distruggere i funghi non raccolti.

TITOLO II^A

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 Chi intende ottenere l'autorizzazione annuale alla raccolta dei funghi di cui al presente Regolamento deve versare una tassa di £. 30.000.=
E' altresì possibile ottenere il rilascio di un'autorizzazione giornaliera versando la somma di £. 5.000.=
- Art. 15 L'autorizzazione è valida per l'anno solare in cui viene rilasciata.
Il Presidente può revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni qualora vengano adoperate per scopi differenti da quello per cui furono rilasciate.
Ove nulla osti, le autorizzazioni possono, alla scadenza, essere rinnovate.
- Art. 16 Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché dagli Agenti Giurati coordinati dalla Comunità Montana.
- Art. 17 Salvo diverse disposizioni di legge le contravvenzioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 4.000.= e non superiore a lire 200.000.=, in conformità alle norme contenute nell'art. 9 della legge 9.6.1947 n. 530 e nell'art. 3 della legge 12.7.1961 n. 603.
Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa saranno osservate le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
Per i funghi si procederà alla confisca amministrativa della quantità in eccedenza a quella consentita o dell'intero quantitativo nel caso in cui la raccolta sia avvenuta senza autorizzazione.
- Art. 18 L'accertamento della contravvenzione rende il contravventore, o chi per lui, totalmente responsabile ai sensi di legge di tutte le sue conseguenze.
- Art. 19 Il provento derivante dalle autorizzazioni di cui all'art. 16, dalle pene pecuniarie e dalle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento, è devoluto alla costituzione di un Fondo per la valorizzazione dell'ambiente montano, in appresso denominato Fondo.

- Art. 20 L'utilizzo del Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi per la valorizzazione ambientale quali lo sfalcio di prati abbandonati, il recupero di sentieri, la creazione di aree attrezzate e punti vendita prodotti agricoli, ed altri interventi ritenuti di volta in volta necessari.
- Art. 21 All'integrazione delle disponibilità del Fondo concorre la Comunità Montana Alto Astico e Posina con un contributo per ettaro di superficie sottoposta all'applicazione del presente Regolamento, stabilito di volta in volta nel programma annuale di sviluppo.
- Art. 22 La ripartizione tra i Comuni dei proventi derivanti dalle autorizzazioni e dalle pene pecuniarie così come specificate dall'art. 17 ed il contributo della Comunità Montana avverrà proporzionalmente alle superfici tutelate nei singoli Comuni.
- Art. 23 E' dato mandato al sindaco di far osservare il presente Regolamento.
- Art. 24 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità Superiore e la susseguente pubblicazione per 15 giorni in conformità della legge.
- Art. 25 Eventuali modifiche al presente Regolamento vengono assunte con delibera di Consiglio della Comunità Montana e recepite con deliberazione del Consiglio Comunale.